

Verbale di Assemblea Straordinaria della Associazione sportiva dilettantistica

"Pallacanestro Aba Saluzzo "

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 20.30 si è riunita in Saluzzo, presso la sede sociale in via della Croce 54, l'assemblea straordinaria degli associati su convocazione del Presidente, Tomassi Giuliano.

Il Presidente, alla presenza degli intervenuti procede alla verifica del quorum costitutivo previsto in caso di delibere di carattere straordinario come recita l'odg della presente adunanza e constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e degli associati aventi diritto a voto, dichiara validamente costituita ed atta a deliberare la presente assemblea straordinaria sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statuto.

Il Presidente, dopo aver proposto ed ottenuto la nomina a segretario del Sig. Breusa Renzo, passa ad illustrare l'ordine del giorno.

PUNTO UNICO

Il Presidente espone all'assemblea la necessità di una rilettura dello statuto associativo attualmente in vigore onde renderlo perfettamente conforme ai dettami della previsione legislativa, in particolare ai dettami contenuti nell'art. 90 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, della legge 128 del 2004 e loro ulteriori modifiche; in particolare spiega agli intervenuti come lo statuto attualmente in vigore sia pienamente conforme ai dettami del decreto legislativo 4/12/1997 n. 460 e della legge 289, ma che le disposizioni di legge ultime della legge 128 del 2004 rendono necessarie alcune altre piccole integrazioni e modifiche per rendere il corpo dello statuto perfettamente in linea con l'attuale legislazione.

Passa quindi ad illustrare le modifiche da adottare, le cui principali riguardano l'inserimento della dicitura "sportiva" nella denominazione, un'integrazione nell'oggetto sociale a riguardo dello svolgimento dell'attività didattica, ai concetti di democraticità della struttura e della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, in tema di diritti degli associati ed intrasmissibilità e rivalutazione delle quote associative ed altre piccole variazioni in tema di clausola compromissoria e scioglimento, in piena conformità ai dettami legali e dei regolamenti federali.

Passa poi alla lettura articolo per articolo dello statuto rivistato, dando di volta in volta la parola agli intervenuti per le spiegazioni e chiarimenti occorrenti.

Terminata la lettura, dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera


- di accogliere la proposta del Presidente in merito alla modifica statutaria, con votazione favorevole dei presenti;
- di adottare la nuova formulazione dello statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" controfirmato dal presidente e dal segretario di assemblea, dando mandato al presidente di procedere alla registrazione dello stesso.




Dopodichè, non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta, essendo le ore 21.30, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente
Tomassi Giuliano
Giuliano Tomassi
19 NOV. 2015
OTMCO
Registrato a Saluzzo (CdI)
al N. 1161 Serie 3
€ 200,00
DUECENTO/00
Tr

A.S.A.
PALLACANESTRO

SALUZZO
IL FUNZIONARIO
(Carlo Monasterolo)

Il segretario
Breusa renzo
Renzo Breusa




MARCHA DA BOLLO
€ 16,00
SEPT/11/2015
WZZCDOT
12/11/2015 15:53:32
0000751010000369
4572-00288 18C907566C4C3C
IDENTIFICATIVO BT1504856483
011115 404356 488


STATUTO SOCIALE
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO ABA SALUZZO".

ART. 1 - SEDE E DENOMINAZIONE -

E' costituita con sede legale in Saluzzo, Via della Croce 54 un'associazione sportiva ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. denominata "Associazione sportiva dilettantistica Pallacanestro ABA Saluzzo", siglabile "Asd Pallacanestro ABA Saluzzo".

La sede potrà essere variata nel territorio comunale a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE -

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, la formazione, la promozione, la valorizzazione e la pratica dello sport del Basket e dello sport in genere, nonché l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

Potrà favorire, promuovere e praticare ogni altra attività sportiva per le quali potranno essere istituite sezioni societarie con propria affiliazione federale ed autonoma iscrizione Coni.

Potrà inoltre favorire e realizzare la costruzione di palestre, impianti sportivi coperti e scoperti di ogni genere e disciplina, e la loro gestione diretta ed indiretta; l'istituzione di borse di studio; la pubblicazione di giornali periodici; il collegamento con emittenti radio-televisive nonché quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nella misura utile ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dai CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e di altre Federazioni Sportive od Enti di Promozione Sportiva e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali e Coni nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con il diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 3 - DURATA -

L'Associazione ha durata illimitata. Potrà sciogliersi con delibera della assemblea straordinaria dei soci aventi diritto a voto o qualora non fosse più possibile raggiungere o perseguire l'oggetto sociale.

ART. 4 - ASSOCIATI E SEZIONI -

Possono associarsi le persone fisiche, giuridiche, le società di persone, le associazioni sportive, gli enti che ne facciano richiesta scritta.

Le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni, gli enti devono validamente comunicare per iscritto le generalità del loro rappresentante.

Le associazioni sportive ammesse dal Consiglio Direttivo assumono la qualifica di "sezione" così come previsto all'art. 2.

La qualità di associato non è trasmissibile; non è altresì trasmissibile la quota o contributo associativo, né è possibile la rivalutazione della stessa.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con effetto coincidente con la scadenza dell'esercizio sociale in corso.


ART. 5 - DOMANDE AMMISSIONE -

Per diventare associato dell'Associazione è necessario:

- a) inoltrare domanda al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell'ammissione ed il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale;
- b) pagare la quota associativa annuale;
- c) accettare in toto le norme statutarie e regolamentari della Associazione.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea.

ART. 6 - CATEGORIE ASSOCIATI -



Giuseppe...

Ilario...



Gli associati, che hanno tutti uguali diritti, sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori : sono coloro che intervengono all'atto costitutivo;
- b) sostenitori : sono coloro che versano all'atto dell'iscrizione una quota maggiore rispetto a quella ordinaria, ovvero che partecipano alle richieste di contribuzione straordinaria proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) ordinari : sono tutti coloro che, avendo proposto domanda di adesione accettata dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale;

ART. 7 - PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO -

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno ;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale, con morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto;
 - c) per espulsione, in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- il provvedimento di espulsione ne assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti;
- il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato non può essere più ammesso;

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI -

Diritti ed obblighi dell'associato sono:

- versare puntualmente le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - stimolare nuove iniziative tendenti a dare maggiore impulso ad ogni attività rientrante nello scopo dell'Associazione;
 - partecipare all'assemblea degli associati con pieno diritto di voto;
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- Nelle assemblee a ciascun associato spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e, all'atto della convocazione, sia in regola con il pagamento delle quote associative.
- Ogni associato ha diritto ad un voto e non può essere rappresentato per delega.

ART. 9 - PATRIMONIO -

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote ordinarie e straordinarie dovute dagli associati;
 - dai beni mobili o immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
 - da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non associati;
 - da diritti di utilizzazione sportiva ed indennità di preparazione o altro relativi ad atleti di pallacanestro od altri tesserati;
 - da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
- E' fatto assoluto divieto di distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI -

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, con il proprio patrimonio sociale, e sussidiariamente col patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associato è personalmente estraneo alle responsabilità previste dall'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte, in nome e per conto dell'Associazione, da parte di chi statutariamente è legittimato a rappresentarla.


ART. 11 - ORGANI SOCIALI -

Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

ART. 12 - ASSEMBLEA -

L'Assemblea è costituita dagli associati aventi capacità d'agire.



Giuseppe ...
Alberto ...



Essa delibera in particolare:

- sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla congruità delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sull'attuazione di ogni iniziativa tendente alla realizzazione dello scopo dell'Associazione (quali ad es. la realizzazione di impianti e strutture, modifiche statutarie);
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA -

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto a voto in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 14 - DELIBERE E MAGGIORANZE -

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora, trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione, siano presenti almeno il Presidente, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero degli altri associati.

Le deliberazioni sono validamente prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto in sede di assemblea straordinaria, così come per le deliberazioni di particolare importanza aventi il carattere della straordinarietà o lo scioglimento con messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone

legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di 9 ed un minimo di tre membri, eletti fra i soci aventi diritto a voto. L'Assemblea può comunque modificare, aumentare o diminuire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali od EPS ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Gli incarichi direttivi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 16 - CARICHE SOCIALI -

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo può nominare anche fra i non soci un Direttore Sportivo ed un Direttore Amministrativo che potranno essere invitati a partecipare alle Riunioni del Consiglio stesso.

ART. 17 - DURATA CARICHE SOCIALI -

Tutte le cariche sociali hanno durata stabilita dall'assemblea in sede di elezione. E' ammessa la rielezione anche per più di una volta.

ART. 18 - RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità; ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e



Giancarlo

Antonio

straordinaria, in attuazione delle delibere assembleari; a titolo esemplificativo provvede alla redazione del rendiconto sociale, alla redazione del programma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, alle delibere in ordine alla ammissione degli associati, alla stipula dei contratti pubblicitari/sponsorizzazione, alla cessione di diritti sportivi, alla istituzione di nuove sezioni sportive etc..

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Giustizia sportiva della FIP (o di altre FSN/EPS in caso di esercizio di altre discipline sportive) superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FEDERALE -

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente, in via d'urgenza può compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, obbligando l'associazione; quando non agisce in via d'urgenza dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci; potrà avvalersi in entrambi i casi dell'ausilio di non associati per compiere uno o più atti mediante il conferimento di procura notarile.

ART. 20 - IL RENDICONTO -

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione degli Associati.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale va dall'1/7 al 30/6 dell'anno successivo, in coincidenza con l'annata sportiva.

Art. 22 - LIBRI SOCIALI-

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP (o di altre FSN/EPS in caso di esercizio di altre discipline sportive), che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP (o di altre FSN/EPS), garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

E' fatto salvo il diritto dell'Associazione al recupero dei crediti verso i soci morosi anche con mezzi legali.



Spina

Spina

Spina

E' inoltre fatto salvo il diritto in solido del Consiglio Direttivo di rivalsa su coloro che agendo in nome e per conto della Associazione creino obbligazioni in capo all'Associazione non ratificate assunte e deliberate dal Consiglio Direttivo stesso.


ART. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria al precedente articolo 14; la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIP ed i suoi Organi, verso altre FSN/EPS, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

ART. 25 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata, od altre FSN/EPS cui l'associazione fosse affiliata.

Letto e approvato dall'assemblea straordinaria degli associati in Saluzzo, via della Croce 54 il 29/10/2015.

Il Presidente 
Il segretario 